



IL RETTORE

- VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell'art. 2 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012;
- VISTO il Regolamento generale d'Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e in particolare l'art. 11;
- PRESO ATTO che con le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 23 e del 30 settembre 2014 è stato costituito l'Osservatorio della ricerca d'Ateneo;
- CONSIDERATO che il comma 5 dell'art. 11 del citato Regolamento generale d'Ateneo demanda a un apposito Regolamento le relative modalità di funzionamento dell'Osservatorio della ricerca d'Ateneo
- PRESO ATTO che il Senato Accademico nella seduta del 19 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 26 gennaio 2016, hanno approvato, per quanto di loro competenza, il Regolamento dell'Osservatorio della ricerca d'Ateneo

DECRETA

è emanato il Regolamento dell'Osservatorio della ricerca d'Ateneo secondo il seguente testo:

Regolamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università degli Studi di Milano

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Osservatorio della ricerca dell'Università di Milano (di seguito OR), costituito ai sensi dell'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo.

Art. 2 - Composizione

a. Secondo quanto previsto dall'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo l'OR è composto da:

- sei esperti scientifici appartenenti ai raggruppamenti definiti dallo European Research Council (2 per il settore Life Sciences, 2 per il settore Physical Sciences and Engineering, 2 per il settore Social Sciences and Humanities), tra i quali è individuato dal Rettore un Presidente;
- tre componenti scelti tra il personale amministrativo e tecnico con competenze nel campo di attività dell'OR.

Alle riunioni dell'OR partecipa di diritto il Prorettore delegato al Coordinamento e alla Promozione della Ricerca.

b. All'atto della nomina da parte del Rettore, i componenti dell'OR devono dichiarare l'eventuale sussistenza di rapporti con altre Università, Centri di ricerca pubblici e privati, case editrici o società che si occupano della raccolta o del trattamento di dati relativi alla valutazione della ricerca a fini commerciali. Al Rettore spetta il compito di valutare se la sussistenza di questo tipo di rapporti sia compatibile con l'appartenenza all'OR.



Art. 3 - Funzioni e modalità operative

a. L'OR svolge i compiti stabiliti al comma 2 dell'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo. L'OR assolve altresì alle funzioni di Presidio della Qualità per le attività di ricerca sovrintendendo al regolare svolgimento delle relative procedure di Assicurazione della Qualità (AQ), in attuazione della normativa di riferimento.

b. Nell'ambito delle proprie funzioni, l'OR:

(i) raccoglie e analizza i dati e le informazioni relative ai risultati ottenuti dall'Università degli Studi di Milano nei diversi ambiti di ricerca in cui essa è attiva;

(ii) propone criteri e modelli di monitoraggio dell'attività di ricerca svolta in Ateneo;

(iii) si fa promotore, presso gli Organi di governo, di interventi volti a migliorare la qualità della ricerca, la capacità di attrazione di risorse e la visibilità sul piano nazionale e internazionale dell'Università degli Studi di Milano;

(iv) elabora, su mandato degli Organi di governo dell'Ateneo, documenti di sintesi funzionali alla rappresentazione delle performance scientifiche dell'Università degli Studi di Milano.

c. Nell'ambito delle finalità e dei compiti previsti, l'OR ha libero accesso ai dati riguardanti la ricerca, le strutture e il personale. L'OR tratterà i dati che gli vengono forniti nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.

d. L'OR può svolgere attività di carattere valutativo per conto del Consiglio di amministrazione o del Senato accademico e su mandato del Rettore, con riferimento alla valutazione dei risultati scientifici individuali del personale di ricerca, all'approvazione di progetti di costituzione di Centri di ricerca e alla relativa valutazione periodica triennale ai fini del rinnovo, ad ulteriori procedimenti valutativi che si rendano necessari per esigenze degli Organi di governo, nel rispetto della differenziazione e dell'integrazione delle competenze con il Nucleo di valutazione.

Qualora lo ritenga utile per lo svolgimento della propria attività, l'OR può convocare i responsabili dei Dipartimenti, dei Centri di ricerca, dei corsi di dottorato per audizioni nel corso delle quali essi potranno acquisire e /o fornire elementi di approfondimento sulle tematiche oggetto di analisi, monitoraggio o valutazione di competenza dell'OR, illustrare i risultati raggiunti e presentare i propri progetti.

Art. 4 - Funzionamento

a. Convocazione delle riunioni dell'OR

Le riunioni ordinarie dell'OR sono convocate dal Presidente. Almeno una settimana prima della data prevista per la riunione il Presidente invia ai componenti dell'OR l'ordine del giorno. Entro il giorno precedente la riunione i componenti hanno la facoltà di chiedere al Presidente integrazioni all'ordine del giorno.

A giudizio del Presidente, è ammessa, se necessaria, in caso di impossibilità di presenza fisica, la partecipazione video-telefonica di un componente.

b. Organizzazione dell'attività dell'OR

Perché le riunioni dell'OR siano regolari è necessario che intervenga la maggioranza dei componenti dell'OR. L'OR assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tuttavia, su argomenti scientifici, non è possibile deliberare in mancanza del parere (espresso in seduta o inviato preliminarmente) di almeno uno degli esperti per ciascun settore scientifico.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

A giudizio del Presidente, in caso di necessità e urgenza, l'OR può essere convocato anche in seduta telematica con l'invio, tramite posta elettronica, a tutti i membri dei documenti da trattare e con l'indicazione della data entro la quale ciascun componente può far pervenire il proprio parere rendendolo esplicito a tutti gli altri componenti. Gli argomenti all'ordine del giorno si intendono approvati se riportano la valutazione favorevole della maggioranza dei componenti. I verbali dell'OR sono redatti e approvati, di norma, entro quindici giorni dalla seduta; l'approvazione dei verbali avviene attraverso consultazione telematica.

Per consentire una più efficace organizzazione dell'attività, su proposta del Presidente, si possono costituire gruppi di lavoro interni all'OR.

c. Assenza o impedimento del Presidente

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni vengono svolte da un componente da lui designato; nel caso il Presidente sia impossibilitato a designare un suo sostituto, spetta all'OR individuare il componente che dovrà assolvere la funzione di Presidente.

d. Rappresentanza esterna dell'OR

Per tutte le attività istituzionali l'OR viene rappresentato dal Presidente oppure da uno dei componenti da lui delegato.

e. Conflitto di interessi

Tutti i componenti dell'OR sono tenuti a dichiarare le situazioni di conflitto di interessi. Tutti i componenti sono altresì tenuti ad astenersi dalle delibere qualora sussista la possibilità di un conflitto di interessi che potrebbe riguardarli.

Art. 5 - Entrata in vigore del Regolamento

Il presente Regolamento è approvato secondo le modalità indicate dal comma 5 dell'art. 11 del Regolamento generale d'Ateneo ed è reso pubblico mediante l'affissione nell'Albo ufficiale dell'Ateneo e la pubblicazione sul sito web dell'Università degli Studi di Milano. Entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.

Milano, 8 febbraio 2016

IL RETTORE
(Gianluca Vago)

